



Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1  
35131 Padova  
C.F./P.Iva 05018720283

## DECRETO DIRIGENZIALE

n. 246 del 23-7-2021

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) in capo al nuovo ente gestore Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI). L.R. n. 22/2002.

### Nota per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a favore dell'ente gestore Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI), a seguito di fusione per incorporazione della Dr. Alberto Bocchi nella Croce di Malta s.r.l., per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE).

### Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 73 del 1/09/2014;

Decreto del Direttore della Unità Organizzativa, Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n. 35 del 14/12/2016;

Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 351 del 26/09/2019;

Istanza di autorizzazione all'esercizio, nota prot. reg. n. 205148 del 25/05/2020;

Nota prot. reg. n. 168170 del 27/04/2020;

Il rapporto di visita di verifica redatto dalla Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, nota prot. reg. n. 125592 del 18/03/2021.

Il Sostituto Responsabile della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante, dott. Giuseppe Travain, vista la proposta di provvedimento formulata dal Direttore della U.O. Non Autosufficienza, afferente alla Direzione Servizi Sociali, Area Sanità e Sociale, dott. Giuseppe Gagni, responsabile del procedimento, il quale ne attesta la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue:

### PREMESSO CHE

Gli artt. 8 bis e 8 ter del D.Lgs. 502/1992 subordinano ad autorizzazione la realizzazione e l'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria;

la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i ha stabilito che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei

requisiti minimi, generali e specifici di qualità individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima;

la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito, tra l'altro, l'Ente di Governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero";

tra le funzioni che spettano all'Azienda Zero, previste dall'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, è attribuita "l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante";

la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i ha dato attuazione alla sopra citata L.R. n. 22/2002, approvando, tra l'altro, la classificazione, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali;

con deliberazioni della Giunta Regionale n. 84/2007 e n. 2067/2007 e s.m.i, attuative della normativa regionale, sono state approvate le classificazioni delle strutture socio sanitarie e sociali, i relativi requisiti minimi generali e specifici, gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta rivolte a persone con disabilità, anziani autosufficienti e non autosufficienti, minori e dipendenti da sostanze d'abuso;

in attesa che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa, il Direttore Generale dell'Azienda Zero, come previsto in via generale dalla DGRV n. 1771/2016, si avvarrà del personale in servizio presso l'Area Sanità e Sociale già preposto allo svolgimento delle attività in parola e si avvarrà delle Aziende ULSS per le attività individuate con DGRV n. 1145/2013 e ss.mm.ii.;

il presente decreto, di conseguenza, è stato istruito dalla U.O. Non Autosufficienza, afferente alla Direzione Servizi Sociali, Area Sanità e Sociale, nel rispetto della normativa di settore e dei regolamenti vigenti e, assicurata la legittimità dell'atto, lo stesso è proposto alla firma del Sostituto Responsabile della U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;

#### DATO ATTO CHE

con decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 73 del 1/09/2014, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, Via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) gestito dalla Heraclia s.r.l., via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) è stato autorizzato all'esercizio per la capacità ricettiva di 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale e 13 posti letto per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale;

con decreto del Direttore della Unità Organizzativa, Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento n. 35 del 14/12/2016 è stato modificato il decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 73 del 1/09/2014 di autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, Via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) a seguito della fusione per incorporazione

dell'ente gestore Heraclia s.r.l., via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) nella Società Dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista, per la capacità ricettiva di 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale e 13 posti letto per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale;

con decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 351 del 26/09/2019 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, Via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE) gestito dalla Dr. Alberto Bocchi S.p.a., via Bellavista 16 Tarzo (TV) per la capacità ricettiva di 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale e 13 posti letto per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale, con validità sino al 01/09/2024;

con nota prot. n. 23302 del 27/04/2020, acquisita in pari data al prot. n. 169170, l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha inviato riscontro alla richiesta del parere preventivo di cui alla DGRV n. 2201 del 6/11/2012, inviato dalla Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI), prendendo atto che con atto notarile del 19/02/2020 sia avvenuta la fusione per incorporazione della società Dr. Alberto Bocchi S.p.A. nella società Croce di Malta s.r.l. del Gruppo Korian dal 2/03/2020;

con nota del 11/05/2020, acquisita in pari data al prot. reg. n. 205148, il legale rappresentante del nuovo ente gestore Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI), ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, Via Battiglione San Marco, 6 Cavallino Treporti (VE), a seguito di fusione per incorporazione, in data 19/02/2020, della società Dr. Alberto Bocchi S.p.a., via Bellavista 16 Tarzo (TV) nella Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI);

con nota prot. reg. n. 476051 del 9/11/2020, il Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento, ora Unità Organizzativa Non Autosufficienza, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale della verifica ai sensi della L.R. n. 22/2002;

l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, in data 8/02/2021, ha effettuato la visita di verifica richiesta e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali il rapporto di verifica con nota prot. n. 125592 del 18/03/2021, acquisita in pari data al prot. reg. n. 125592, esprimendo giudizio positivo, per la capacità ricettiva di 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale e 13 posti letto per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale con prescrizione di adeguamento ai seguenti requisiti:

- GENER.06.AU.1.2 gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito i corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso "devono essere effettuati i corsi di Primo Soccorso per alcuni operatori" – tempo di adeguamento: 2 mesi;
- GENER.06.AU.1.3 gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito i corsi di formazione relativi ai contenuti di prevenzione antincendio "devono essere effettuati i corsi di prevenzione incendio per alcuni operatori – tempo di adeguamento: 2 mesi;

considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2002 sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei

Servizi Sociali e sociosanitari straordinario dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, di cui alla DGRV n. 1252 del 1/09/2020;

ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.R. n. 22/2002 l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale e pertanto la conformità ai requisiti di autorizzazione all'esercizio definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per il rilascio dell'accreditamento istituzionale;

è stato acquisito il parere del Comitato dei Direttori Generali come previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

**IL SOTTOSCRITTO SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'UOC AUTORIZZAZIONE  
ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE**

visti:

- Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;
- la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;
- la DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i.;
- la DGRV n. 84 del 16 gennaio 2007;
- la DGRV n. 2067 del 3 luglio 2007;
- la DGRV n. 2201 del 6 novembre 2012;
- la DGRV n. 1145 del 5 luglio 2013;
- la DGRV n. 1771 del 2 novembre 2016;
- il decreto regionale n. 73 del 1/09/2014;
- il decreto regionale n. 35 del 14/12/2016;
- il decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 351 del 26/09/2019;
- la nota prot. reg. n. 205148 del 25/05/2020;
- la nota prot. reg. n. 168170 del 27/04/2020;
- il rapporto di visita di verifica redatto dalla Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, nota prot. reg. n. 125592 del 18/03/2021;
- il parere del Comitato dei Direttori Generali di Azienda Zero;
- gli ulteriori provvedimenti, nonché gli atti, normativi, regolamentari e d'ufficio, e indicati in premessa;

In base ai poteri conferitigli con la deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29 novembre 2018;

**DECRETA**

- 1) di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 22/2002, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Ca' Vio, via Battiglione San Marco, 6 Cavallino - Treviso

(VE) in capo al nuovo ente gestore Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI) a seguito di fusione per incorporazione della società Dr. Alberto Bocchi S.p.a., via Bellavista 16 Tarzo (TV) nella Croce di Malta s.r.l., viale Cassala 16 Milano (MI), per la capacità ricettiva di 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale, 13 posti letto per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale con prescrizione di adeguamento ai seguenti requisiti:

- GENER.06.AU.1.2 gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito i corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso "devono essere effettuati i corsi di Primo Soccorso per alcuni operatori" – tempo di adeguamento: 2 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- GENER.06.AU.1.3 gli operatori della struttura operanti a qualsiasi titolo, hanno seguito i corsi di formazione relativi ai contenuti di prevenzione antincendio "devono essere effettuati i corsi di prevenzione incendio per alcuni operatori – tempo di adeguamento: 2 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- 3) di incaricare l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale di verificare, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, l'avvenuto adeguamento delle prescrizioni di cui al punto 2) e di relazionare in merito alla Regione del Veneto e all'Azienda Zero;
- 4) di specificare che il presente provvedimento ha validità di 5 anni dalla data del 2/03/2020, fino al 2/03/2025;
- 5) di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e pertanto con periodicità almeno quinquennale e comunque ognqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- 6) di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Zero;
- 7) di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
- 8) di rappresentare che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;
- 9) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 10) di notificare il presente provvedimento all'ente autorizzato, alla Regione del Veneto, all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale e al Comune di Cavallino Treporti (VE);
- 11) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Online di Azienda Zero.

Il Direttore

sostituto responsabile Giuseppe  
Travain  
*firmato digitalmente*